



Ai Presidi  
Ai Professori di ruolo di I<sup>a</sup> fascia  
Ai Professori di ruolo di II<sup>a</sup> fascia  
di tutte le Facoltà e Scuole  
LORO SEDI

**Oggetto:** Collocamento a riposo.

Si rende noto alle SS.LL. che L'Ufficio Legislativo del M.I.U.R., in data 6 ottobre 2009, ha espresso il proprio parere in merito alla interpretazione dell'art. 1 (commi 17 e 19) della Legge 4.11.2005 n. 230 secondo il quale il collocamento a riposo dei professori ordinari e associati che hanno assunto servizio dopo l'entrata in vigore della legge medesima e di quelli che hanno optato per il relativo regime è disposto al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/92 e successive modificazioni.

In particolare, il predetto Ufficio Legislativo, ha chiarito che il limite massimo dei settanta anni include anche il biennio di trattenimento in servizio concesso dall'Amministrazione in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92 come modificato dall'art. 72, comma 7, della Legge n. 133/08 con l'implicazione che per coloro che non hanno beneficiato di tale prosecuzione del rapporto il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato ex lege al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantottesimo anno di età.

Tale orientamento è supportato anche dal Parere espresso il 23 maggio 2009 dall'Avvocatura Generale dello Stato che, peraltro, ha evidenziato l'introduzione, con la citata Legge n.133/08, del criterio della discrezionalità dell'Amministrazione nell'accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età.

Da quanto sopra discende che i professori di I<sup>a</sup> e di II<sup>a</sup> fascia che hanno assunto servizio dopo l'entrata in vigore della Legge n. 230/05 (20.11.2005) e coloro che hanno optato per il regime in essa previsto saranno collocati a riposo non oltre il termine dell'anno accademico nel quale avranno compiuto il settantesimo anno, incluso anche l'eventuale biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro concesso discrezionalmente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92 così come modificato dall'art. 72 della Legge n. 133/08. Ciò implica che i docenti che non presenteranno nei termini la domanda ovvero coloro ai quali non sarà concesso il trattenimento in servizio saranno collocati a riposo d'ufficio al termine dell'anno accademico di compimento del sessantottesimo anno di età.

Di conseguenza, secondo la previgente normativa, i docenti di I<sup>a</sup> e di II<sup>a</sup> fascia già in servizio alla predetta data che non abbiano esercitato l'opzione per il nuovo ruolo, cesseranno dal servizio, rispettivamente, al compimento del 70° e del 65° anno di età, pur mantenendo la facoltà di richiedere il trattenimento per un ulteriore biennio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 72 della legge n. 133/08.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della predetta disciplina e pertanto cesseranno dal servizio al termine dell'anno accademico di compimento del settantesimo anno di età:

- i professori di materie cliniche per i quali è prevista, comunque, la possibilità di richiedere l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 503 e successive modificazioni (art. 1 co. 18 L. 230/05);
- i professori associati provenienti dal ruolo degli Incaricati Stabilizzati ai quali non si applicano le norme contenute nell'art. 72, commi 7 e seguenti della Legge 133/08 (art.6 della Legge n. 705/1985).



Si rammenta a tutti i docenti di I<sup>a</sup> e di II<sup>a</sup> fascia che l'art. 72, comma 10, della richiamata legge n.133/08 ha dichiarato decaduti i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010 e che, pertanto, gli interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza rispettando il termine dei ventiquattro/dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Si informano, infine, le SS.LL. che l'Amministrazione procederà anche alla revisione dei provvedimenti con i quali è stata accolta a suo tempo l'opzione per il nuovo ruolo previsto dalla Legge 230/2005 fissando la data di collocamento a riposo dei professori interessati al termine dell'anno accademico di compimento del sessantottesimo anno di età tranne che, eccezionalmente, per coloro che nell'anno accademico 2009/2010 si trovano nel 68°, 69° o 70° anno di età.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Settore II° della Ripartizione II<sup>a</sup> - Personale, tel. 06-49912330 (int. 22330), 06-49912792 (int. 22792), 06-49912887 (int. 22887) fax 06-49912740 (int. 22740).

**IL RETTORE**